

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Esposito, Dr. G. Paolo Cirillo - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 281 del 18.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL C.L.T. CIRCOLO LAVORATORI TERNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPARENSE CALCIO A CINQUE/CIRCOLO LAVORATORI TERNI DEL 10.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. uff. n. 351 del 21.1.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.L.T. Circolo Lavoratori Terni di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. G. Paolo Cirillo - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI FUTSAL BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPARENSE CALCIO A 5/NAPOLI FUTSAL BARRESE DEL 20.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 321 del 08.01.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Napoli Futsal Barrese di Napoli, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'ARZIGNANO GRIFO C 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZIGNANO GRIFO/LUPARENSE DEL 6.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 351 del 21.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Arzignano Grifo C 5 di Arzignano (Vicenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 12 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete